



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI AFFERENZA RELATORE
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO**

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"PROFILI GENERALI DELLA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012"**

RELATORE:

CH. MO PROF. ABATANGELO CHIARA

LAUREANDA: ANNA PEDON

MATRICOLA N. 1113103

ANNO ACCADEMICO 2017 – 2018

PROFILI GENERALI DELLA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

INDICE

INTRODUZIONE	5
I. Presentazione della fattispecie e riferimenti normativi	7
1. Uno sguardo generale	7
2. Il sovraindebitamento	8
3. Condizioni di ammissibilità alle procedure	9
4. Procedure di composizione della crisi	10
5. L'iter legislativo della legge n. 3 del 2012	11
5.1. Il primo disegno di legge	11
5.2. L'esame in Camera dei Deputati e il decreto legge n. 212 del 2011	13
5.3. Le prime modifiche alla legge n. 3 del 2012.....	14
5.4. Ultime modifiche: legge n. 155 del 2017.....	15
II. Soggetti ammessi alle procedure	17
1. Il debitore non imprenditore o non fallibile.....	17
2. Il consumatore	18
3. Gli organismi di composizione della crisi e le loro funzioni.....	19
4. Il giudice	22
III. Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.....	24
1. L'accordo del debitore. In particolare: il contenuto	24
2. Il piano del consumatore. In particolare: il contenuto	26
3. Il procedimento dell'accordo del debitore e del piano del consumatore	27
3.1. Garanzie	27
3.2. Procedimento di omologazione e adempimenti pubblicitari.....	28
3.2.1. Deposito della proposta	28
3.2.2. Procedimento	30
3.2.3. Omologazione dell'accordo del debitore	31
3.2.4. Omologazione del piano del consumatore.....	32

3.2.4.1. Effetti dell'omologazione del piano del consumatore	33
3.3. Esecuzione dell'accordo del debitore e del piano del consumatore.....	34
3.4. Modi di estinzione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento	35
3.4.1. Annullamento dell'accordo del debitore.....	35
3.4.2. Risoluzione dell'accordo del debitore	36
3.4.3. Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore	36
4. La liquidazione del patrimonio	38
4.1. La domanda di liquidazione	39
4.1.1. Il patrimonio da liquidare	40
4.1.2. Il patrimonio escluso dalla procedura di liquidazione	40
4.2. La procedura di liquidazione.....	41
4.2.1. Il decreto di apertura della liquidazione	41
4.2.2. Inventario ed elenco dei creditori	42
4.2.3. La domanda di partecipazione alla liquidazione.....	42
4.2.4. La formazione del passivo	43
4.3. L'esecuzione della procedura di liquidazione.....	43
4.4. L'esdebitazione	44
4.4.1. Il procedimento	46
4.4.2. La revoca.....	46
CONCLUSIONI	48
BIBLIOGRAFIA	50

INTRODUZIONE

A partire dal 2008, inizio della peggiore crisi finanziaria degli ultimi ottanta anni, i rapporti fra creditori e debitori sono diventati sempre più difficili. Ne hanno avvertito gli effetti negativi sia le aziende che i consumatori. In particolare questi ultimi all'improvviso si sono trovati nell'impossibilità di far fronte ai debiti assunti.

Se per le aziende è già presente da tempo una legislazione che permette loro di affrontare una precaria situazione economica e finanziaria, che nel peggiore dei casi si tramuta in fallimento¹, per il consumatore non si può dire altrettanto.

Nel 2008 per fornire una soluzione a tale problema, è stato presentato un disegno di legge che propone alcune modifiche alla legislazione in materia di usura ed estorsioni e l'introduzione di un nuovo istituto: il concordato del soggetto insolvente, non esercente attività di impresa.

Dopo un lungo iter legislativo il 27 gennaio 2012 si è giunti alla pubblicazione della legge n. 3, "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", entrata poi in vigore il 29 febbraio 2012.

Il percorso della legge è stato molto movimentato, subendo varie modifiche nel corso degli anni. Le ultime risalgono al 2017. Ciò nonostante la legge è uno strumento ancora poco conosciuto e scarsamente applicato.

Il presente elaborato si propone di esporre i caratteri generali della legge sopracitata.

Nel primo capitolo viene delineato il fenomeno del sovraindebitamento, i requisiti richiesti a coloro che decidono di ricorrere alla legge, le procedure di cui è possibile usufruire per rientrare dello stato di sovraindebitamento oltre a un breve sguardo all'iter legislativo.

Nel secondo capitolo vengono esposti tutti i soggetti che partecipano alle procedure, dal debitore al consumatore, evidenziandone le differenze, dall'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, organo che assume un ruolo centrale all'interno delle procedure, al giudice.

Infine, nel terzo capitolo, sono analizzate nel dettaglio le tre procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotte con la legge in questione: l'accordo del debitore, il piano del consumatore e la procedura di liquidazione del patrimonio.

¹ Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

I. PRESENTAZIONE DELLA FATTISPECIE E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Uno sguardo generale

Probabilmente il continuo pensare all'economia in termini troppo ampi ha fatto perdere di vista un tema che invece costituisce un pilastro dell'economia in generale: il credito al consumo. Il credito al consumo può definirsi come il prestito finanziario concesso da una banca o da un intermediario finanziario a un consumatore, finalizzato all'acquisto di un bene.

Molte operazioni economiche, tipo mutui e prestiti, sono nate per soddisfare le esigenze di una categoria molto importante ma che di solito si dà per scontata o viene considerata di marginale importanza: i consumatori. Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente esercitata.

Per quanto riguarda invece le procedure di prevenzione e risoluzione delle crisi, gli interventi in materia, in merito alla categoria dei consumatori, sono stati molto blandi.

Solo a partire dal 2007-2008 è stata concessa al consumatore la possibilità di porre rimedio a situazioni economiche e finanziarie diventate insostenibili.

È così che nasce, un nuovo sistema di procedimenti simili dedicati a debitori civili, non fallibili.

Le procedure sono composte principalmente di tre fasi: la fase negoziale, gli accordi di ristrutturazione e il processo del concordato preventivo.

Da notare come per le procedure dei debitori fallibili, anche per le nuove procedure, che nascono con lo scopo di fornire una soluzione a coloro che non hanno i requisiti necessari per ricorrere al fallimento disciplinato dal regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, rimane fondamentale l'intervento del giudice. Ed è proprio quest'ultimo che ha il compito di decretare se il consumatore ha i titoli per accedere alle nuove procedure, valutando i modi e le condizioni che hanno determinato la crisi ossia se queste sono riconducibili alla condotta colposa del consumatore.

Grazie alla legge sul sovraindebitamento il singolo può risanare la propria condizione debitoria ricorrendo a una sorta di procedura fallimentare che consente di trovare un accordo con i creditori davanti al giudice.

2. Il sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è un fenomeno sociale oggi molto diffuso. Si tratta, in linea generale, della situazione economica finanziaria in cui versa il soggetto, inteso come consumatore e professionista e/o imprenditore non fallibile, che con il proprio reddito non riesce più a far fronte ai debiti assunti. In altre parole il soggetto non ha la liquidità necessaria per pagare i propri debiti e si trova in una situazione di precarietà economica e finanziaria.

La nozione giuridica di sovraindebitamento si trova nella recente legge n. 3 del 27 gennaio 2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

L’articolo 6 della legge citata definisce il sovraindebitamento come “*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*”, che può tradursi addirittura nella completa incapacità dell’adempimento.

Il soggetto inteso come debitore non fallibile o consumatore si trova ad avere troppi debiti e una liquidità insufficiente per tenere fede agli impegni presi.

Dal punto di vista economico qualsiasi azione quotidiana diventa impossibile da affrontare: nel caso del soggetto inteso come debitore, i debiti contratti con i propri fornitori sono difficilmente onorati, mentre il debitore inteso come consumatore non riesce a pagare le bollette, le rate del mutuo, della macchina, il canone di locazione, le spese scolastiche dei figli...

In particolare a causa del persistere dell’attuale crisi le aziende si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria ed economica e talvolta sono costrette a chiudere. In questi casi anche le persone che potevano vantare un impiego stabile e ben remunerato all’improvviso si ritrovano ad accettare una riduzione dello stipendio o, nel caso più grave, senza un’occupazione stabile. Altre volte la situazione di sovraindebitamento nasce addirittura a causa di una “cattiva” gestione dello stipendio.

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 vorrebbe offrire un sostegno a tutte quelle persone che si trovano in queste situazioni di difficoltà.

L’articolo 6 della stessa legge individua due tipologie di soggetti che possono ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: il debitore e il consumatore. Per quanto riguarda il primo soggetto, il debitore, la legge non dà una definizione specifica ma si limita a indicare che tale soggetto ha la facoltà di stipulare un accordo con i propri creditori

disciplinato negli articoli successivi, mentre per il consumatore il dettato normativo fornisce un'enunciazione precisa: all'interno della categoria del debitore, il consumatore è identificato come il titolare di obbligazioni che risultano completamente irrelate all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale svolta dallo stesso soggetto.

Il criterio selettivo individuato nel dettato riguarda l'origine dei rapporti economici: se essi sono riconducibili all'attività imprenditoriale o professionale tali rapporti non sono meritevoli di rientrare nell'insieme dei debiti contratti con finalità di consumo, poiché non è possibile prevedere il futuro andamento dell'operazione.

Infatti, dal momento che è possibile considerare il patrimonio del consumatore come patrimonio statico, non soggetto a incertezza ma anzi facilmente e ragionevolmente ipotizzabile, il giudice, nel momento dell'omologazione può valutarlo sulla base di un dato reddituale, senza dover ricorrere a ipotesi, e fornendo con l'omologazione la certezza della fattibilità della procedura.

3. Condizioni di ammissibilità alle procedure

L'articolo 7 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 prevede che il debitore non fallibile o consumatore in stato di sovraindebitamento possa proporre ai creditori, con la collaborazione degli organismi di composizione della crisi, un **accordo** di risanamento dei debiti contratti e, di conseguenza, la soddisfazione dei creditori titolari delle obbligazioni da rimborsare.

Il rimborso può essere effettuato anche mediante la cessione di crediti futuri. In altre parole il debitore che si trova in una situazione di incapacità di onorare i debiti contratti ha la possibilità di proporre un accordo di risanamento del proprio stato di sovraindebitamento ai propri creditori anche cedendo un credito sopravvenuto dopo la redazione della proposta dell'accordo.

In questo modo i creditori, considerata la situazione precaria in cui versa il debitore, hanno la possibilità di rientrare fin da subito di almeno parte delle somme che ritenevano irrecuperabili.

L'accordo di ristrutturazione del debito deve assicurare prima di tutto il rimborso dei crediti impignorabili² e specificare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti oltre alle indicazioni per l'eventuale liquidazione dei beni.

² I termini e le modalità di pagamento dei creditori sono stabiliti dall'articolo 545 del codice di procedura civile

Per quanto attiene ai crediti gravati da privilegio, pegno o ipoteca, questi possono anche non essere soddisfatti integralmente, ma viene comunque assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, considerando il valore di mercato dei beni che formano oggetto di prelazione, constatato dagli organismi di composizione della crisi. Si evidenzia che, in caso di liquidazione, i crediti sopra citati sono i primi a dover essere soddisfatti.

Infine per quanto riguarda i tributi, la proposta può ipotizzare la sola dilazione di pagamento ma in ogni caso le somme riferite agli stessi devono essere versate integralmente.

Al comma 2 dell'articolo 7 sopra citato, è regolato il ricorso del debitore, inteso anche come consumatore, alle procedure contenute nella legge n. 3 del 2012, solo qualora il soggetto:

- non abbia usufruito di procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- non abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure contenute nella legge in esame e che descriverò in seguito;
- non abbia subito, per cause a lui imputabili, l'annullamento o in alternativa la risoluzione dell'accordo per le cause e con i modi indicati nell'articolo 14 della legge in questione oppure la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano;
- abbia messo a disposizione tutta la documentazione necessaria a riprodurre la sua situazione economica e patrimoniale.

4. Procedure di composizione della crisi

La legge n. 3 del 2012 per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento del debitore non fallibile, ha previsto l'introduzione di tre procedure di composizione della crisi. In questo modo è stata offerta ai vari soggetti la possibilità di scegliere la procedura che meglio rispecchiasse i loro interessi e fornisse una soluzione alle loro necessità. Le procedure in questione sono:

- *Accordo del debitore*: tale accordo è riservato agli imprenditori non fallibili e liberi professionisti. È caratterizzato dall'esigenza di ottenere il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti³;

³ Inizialmente la percentuale indicata nel disegno di legge prevedeva un consenso del settanta per cento.

- *Piano del consumatore*: il consumatore stesso propone al Tribunale un piano di risanamento dei propri debiti, che devono essere completamente estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal consumatore. Il piano in parola è valutato esclusivamente dal giudice e, poiché non ha carattere negoziale, non è richiesta l'approvazione dei creditori;
- *Procedura di liquidazione del patrimonio*: rappresenta un rimedio di natura alternativa e residuale con il quale il debitore può liberarsi di tutti i debiti tramite la liquidazione del suo patrimonio. Tale procedura è attivabile su ricorso di uno dei creditori in seguito all'annullamento o alla risoluzione dell'accordo e alla revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano.

Elemento comune a tutte e tre le procedure è l'organismo di composizione della crisi⁴, che si occupa dell'avvio e della predisposizione delle procedure sopra citate.

5. L'iter legislativo della legge n. 3 del 2012

5.1 Il primo disegno di legge

La grande crisi iniziata nel 2007-2008 ha generato gravi disfunzioni del sistema finanziario delle economie di tutto il mondo.

In particolare per quanto riguarda il nostro Paese è stato registrato e tuttora si registra un grave aumento del fenomeno dell'indebitamento e delle insolvenze dei soggetti non fallibili.

Per tentare di risolvere queste situazioni ed evitare il ricorso dei soggetti in difficoltà finanziaria al mercato dell'usura e al crimine organizzato, si è resa necessaria una pronta risposta da parte del nostro ordinamento per tentare di arginare l'espansione di questi fenomeni.

La possibile soluzione al problema è giunta nell'aprile del 2008 con il disegno di legge n. 307 "Disposizioni in materia di usura".

Su proposta dell'onorevole Roberto Centaro⁵, il disegno di legge proponeva alcune modifiche alla legislazione in materia di usura ed estorsioni e l'introduceva un nuovo istituto: *il concordato del soggetto insolvente, non esercente attività di impresa*.

⁴ Articolo 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Dal momento che la preoccupazione principale era la notevole diffusione del ricorso al mercato usuraio e considerata la complessità del sistema creditizio, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al credito, si è ritenuto necessario introdurre nel disegno di legge n. 307 modifiche alle leggi n. 108 del 7 marzo 1996 "Disposizioni in materia di usura" e n. 44 del 23 febbraio 1999 "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".

Un altro punto fondamentale del disegno di legge è stato l'introduzione di un istituto volto a stipulare un concordato per debiti contratti in vista del soddisfacimento di necessità familiari, per evitare inutili collassi economici derivanti dall'impossibilità di far fronte alle esigenze dei consumatori e soprattutto evitare il ricorso al mercato dell'usura e di conseguenza al crimine organizzato.

L'*iter* legislativo è iniziato nel settembre 2008 al Senato con l'esame della Commissione Giustizia. Il testo è stato definito come uno strumento di rilevante utilità per contrastare le conseguenze criminogene che nascono dalla diffusione sempre più estesa dei fenomeni di sovraindebitamento.

Il risultato dell'analisi è stato innanzitutto la proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1056 presentata dal senatore Stefano De Lillo⁶, in materia di usura ed estorsione, e l'approvazione di un gran numero di modifiche di iniziativa sia governativa che parlamentare.

Il testo approvato dalla Commissione di Giustizia è articolato in tre capi:

- ◆ Capo I: sono presenti le modifiche alla legislazione vigente in materia di usura ed estorsione;
- ◆ Capo II: è introdotto il nuovo istituto di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- ◆ Capo III: definisce l'entrata in vigore.

⁵ Magistrato di Cassazione e politico italiano, è stato Senatore della Repubblica Italiana dalla XIII alla XVI legislatura. Durante la XVI legislatura ha occupato il ruolo di vicepresidente della II Commissione permanente Giustizia, membro sostituto del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, membro e in seguito presidente del Consiglio di garanzia.

È il primo firmatario del disegno di legge n. 307 "Disposizioni in materia di usura", legge 27 gennaio 2012, n. 3.

⁶ Politico italiano, è stato Senatore della Repubblica Italiana nella XVI legislatura. Durante il suo mandato è stato membro della VII Commissione permanente Istruzione pubblica e Beni Culturali, XII Commissione permanente Igiene e Sanità, Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

Ha presentato in qualità di primo firmatario il disegno di legge n. 1056 "Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione"

La modifica più importante, operata dalla Commissione, riguarda le disposizioni dell'originario disegno di legge che delineano il nuovo procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Si tratta di un accordo tra il debitore, che si trova in una situazione di persistente squilibrio tra gli oneri assunti e i mezzi di cui dispone, e i creditori che mira a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento.

All'articolo 18 del disegno di legge revisionato, i soggetti che svolgono un ruolo centrale all'interno della procedura sono gli *organismi di composizione della crisi*: si tratta di enti pubblici, dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità, iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e incaricati della gestione delle procedure delle crisi da sovraindebitamento.

5.2 L'esame in Camera dei Deputati e il decreto legge n. 212 del 2011

Nell'aprile del 2009, dopo l'approvazione dal Senato, il disegno di legge è giunto alla Camera dei Deputati, dove è stato oggetto di ulteriori modifiche.

La Prima Commissione Permanente Affari Costituzionali della Presidenza e del Consiglio e Interni ha ritenuto opportuno una migliore enunciazione sia delle funzioni che del ruolo degli organismi di composizione della crisi, considerando di eccessiva ampiezza e genericità il riferimento al termine "enti pubblici".

Anche la possibilità prevista per il giudice e per gli organismi di composizione della crisi di accedere ai dati sensibili contenuti nell'anagrafe tributaria, nelle centrali dei rischi e nelle altre banche dati pubbliche al fine dello svolgimento dei propri compiti, secondo la Commissione Permanente Finanze appare problematico. In particolare il fatto di consentire l'accesso senza alcuna forma di autorizzazione o controllo ai dati specifici contenuti nell'anagrafe tributaria sembrerebbe eccessivo e per questo motivo è necessario circoscrivere tale accesso al solo giudice responsabile della procedura con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, previo parere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il 26 ottobre 2011 la Commissione Giustizia della Camera ha approvato il disegno di legge in sede legislativa, ma le modifiche apportate hanno determinato la necessità di un ulteriore esame al Senato.

Il Governo di allora, guidato dal Presidente del Consiglio Mario Monti, reputando il procedimento più snello e innovativo rispetto alle vigenti procedure fallimentari, ritenne di

accelerare l'introduzione dello stesso emanando il decreto legge n. 212 del 2011, il cui testo riproduceva sostanzialmente il testo approvato dalla Camera.

In particolare il testo originario del decreto legge n. 212 del 2011 aveva un duplice contenuto: nella prima parte era introdotto un complesso di norme il cui scopo era porre rimedio alle situazioni sempre più diffuse di sovraindebitamento e di disciplinare le nuove procedure concorsuali, mentre la seconda parte includeva disposizioni per l'efficienza della giustizia civile, quali l'ampliamento delle ipotesi in cui è possibile stare in giudizio davanti al giudice di pace senza l'assistenza dell'avvocato.

Il Senato, valutato il disegno di legge ora rinominato n. 307 B, ha scelto di privilegiare l'approvazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare rispetto alla conversione del decreto legge n. 212 del 2011.

Approvata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2012, la legge n. 3 del 2012 entra in vigore il 29 febbraio 2012, a causa di una voluta lunga *vacatio legis*.

La Commissione Giustizia del Senato ed il Governo hanno deciso di utilizzare l'*iter* di conversione del decreto legge per correggere alcuni aspetti della legge n. 3 del 2012: la prima parte disciplina il sovraindebitamento del solo consumatore con l'intento di introdurre un nuovo capo mirato ad adeguare la disciplina della legge n. 3 del 2012 alle specifiche esigenze del consumatore. La Commissione Giustizia della Camera, chiamata ad esaminare le modifiche nei tempi ristretti previsti dal decreto legge, ha preferito eliminare gli interventi in materia, proponendo al Governo di provvedere presentando un apposito disegno di legge. Per questo le uniche modifiche introdotte con il decreto legge n. 212 del 2011 convertito dalla legge n. 10 del 2012 sono avvenute solo in ambiti specifici, estranei alla legge n. 3 del 2012.

5.3 Le prime modifiche alla legge n. 3 del 2012

Seguendo il suggerimento della Commissione Giustizia della Camera, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 5117 che, tramite la legge di conversione n. 221 del 2012, è divenuto il decreto legge n. 179 del 2012.

È stato introdotto un ulteriore procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: il piano del consumatore. Solo al soggetto identificato come "consumatore" è concessa la facoltà di ricorrere al nuovo procedimento in alternativa alla procedura di accordo del debitore.

Per quanto riguarda il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore, il decreto legge n. 179 del 2012 riduce al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore e creditori, in luogo del precedente 70%.

Il decreto prevede inoltre la possibilità di un pagamento non integrale dei creditori privilegiati, con esclusione dei crediti tributari e previdenziali per i quali rimane invariata la sola possibilità della dilazione di pagamento.

In particolare, l'articolo 18 del presente decreto legge, oltre ad introdurre modifiche per l'adeguamento della disciplina alle innovazioni introdotte riguardo il consumatore, inserisce la possibilità di una procedura alternativa, di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, e subordina al verificarsi di determinate condizioni l'effetto di esdebitazione⁷ per i crediti non soddisfatti.

Si sottolinea che le rettifiche ad opera del decreto legge n. 179 del 2012 si applicano ai procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

5.4 Ultime modifiche: legge n. 155 del 2017

Per permettere un'efficace attuazione della disciplina del sovraindebitamento, alla luce della rilevanza sociale che assumono i suoi contenuti in presenza di una situazione di crisi economica, nel giugno del 2016 è stata avanzata la proposta di legge n. 3884⁸, in seguito divenuta legge n. 155 del 2017.

La nuova legge, tra le varie modifiche, si propone di riformulare i disposti che possono causare contrasti interpretativi, in modo da appianare qualsiasi dubbio riguardo l'applicazione della legge, e mira ad individuare tra i Tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali basandosi su indici indicati all'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 3) come il numero dei giudici professionali, il numero delle procedure concorsuali sopravvenute e definite nel corso degli ultimi cinque anni, oltre che la durata delle procedure nel corso degli ultimi cinque anni.

⁷ Articolo 14-terdecies della legge n. 3 del 2012

⁸ Assorbito dal disegno di legge n. 3671-bis, a sua volta assorbito dal disegno n. 2681. Quest'ultimo disegno di legge è stato approvato 11 ottobre 2017 e, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017, è stato rinominato legge n. 155 del 19 ottobre 2017

Inoltre la legge punta a istituire presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione.

Gli aspetti più rilevanti riguardano gli articoli 8 e 9 della legge n. 155 del 2017.

L'articolo 8 "Esdebitazione" afferma che qualora il debitore abbia contribuito alla messa in atto della procedura di liquidazione e al suo buon fine, egli ha la facoltà di presentare l'interpellanza per concorrere alla liberazione di tutti i debiti non soddisfatti con la procedura di liquidazione del patrimonio, entro 3 anni dall'avvio del procedimento.

Lo stesso articolo afferma poi che all'istituto esplicito in rubrica possono ricorrervi anche le società, una volta verificati i presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori per le società di capitali, mentre qualora si tratti di società di persone, le stesse premesse sono da verificare in capo ai soci.

Con l'articolo 9 della legge in esame il Governo mira alla semplificazione della disciplina del sovraindebitamento.

Tra i punti fondamentali si sottolinea che compito del Governo è individuare risoluzioni volte a permettere al debitore il proseguo della propria attività imprenditoriale, regolando anche la conversione in procedura di liquidazione. Qualora si verifichi malafede o frode del debitore, la possibilità di ricorso all'istituto dell'esdebitazione è preclusa. Da notare che il ricorso all'esdebitazione, anche per il debitore meritevole, è ammesso solo per una volta.

Inoltre allo stesso articolo è indicato che tra i debiti compresi nella procedura del piano del consumatore, possono figurare anche i crediti di contratti di finanziamento che prevedono il rimborso mediante la cessione del quinto dello stipendio o pensione, a seconda del consumatore, e le operazioni di prestito su pegno.

II. SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE

I soggetti coinvolti nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e individuati dalla legge n. 3 del 2012 sono i seguenti:

- debitore
- consumatore
- organismi di composizione della crisi
- giudice

1. Il debitore non imprenditore o non fallibile

“Debitore” è il termine con cui l’articolo 6 introduce il soggetto che può accedere ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed è da intendersi come debitore non fallibile.

Dal momento che la presente legge nasce per regolare la situazione di sovraindebitamento dei soggetti che non possono accedere alle procedure fallimentari, sono identificati come debitori non fallibili i seguenti soggetti:

- Il consumatore, ovvero il soggetto che risulta titolare di obbligazioni contratte in situazioni completamente estranee all’attività imprenditoriale o professionale;
- L’imprenditore commerciale che ha cessato l’attività da più di un anno o che risulta essere sotto soglia, ovvero che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore:
 - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro;
 - ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro;
 - un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro⁹;
- Gli enti privati non commerciali;
- L’imprenditore agricolo, come definito nell’articolo 7 comma 2 bis, corretto dal decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

⁹Come indicato dall’articolo 1 comma 2 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

- Le start up innovative.

Come accennato sopra, sono esclusi dalle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, i debitori soggetti al fallimento, ossia “*gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici*”.

All’interno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il debitore, a differenza del consumatore, è tenuto a presentare una proposta, la cui accettazione è subordinata al consenso dei creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti.

2. Il consumatore

All’interno della categoria dei debitori non fallibili viene individuata la figura del consumatore, di cui l’articolo 6 al comma 2, lettera b) fornisce una definizione dello stesso. Egli infatti è identificato come il debitore “*persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*”.

È necessario quindi conciliare l’elemento della “persona fisica” con gli scopi per cui il soggetto ha assunto le obbligazioni.

Partendo dal primo elemento, la “persona fisica”, si possono escludere, e quindi non possono essere identificati come consumatori, tutte le categorie di soggetti che estranei al concetto di persona fisica. È possibile non ammettere alla qualifica di consumatore tutte le persone giuridiche, che perseguono scopi lucrativi o meno comprese le categorie di soggetti che non godono nemmeno della qualifica di persone giuridiche, quali le associazioni non riconosciute. Della categoria delle persone giuridiche fanno parte le associazioni, le fondazioni e le società (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata).

Non è da sottovalutare la scelta del legislatore di ammettere il ricorso alla presente legge solo i soggetti che godono dell’elemento della “persona fisica”.

Infatti le persone giuridiche o qualsiasi altra forma di associazione, nell’esercitare la loro attività, che sia lucrativa o meno, perseguono scopi di vario genere ma comunque estranei a scelte di natura privata, come invece si presume debba prefiggersi il soggetto che gode della qualifica di consumatore.

Anche nel codice del consumo¹⁰ è fornita la stessa definizione di consumatore contenuta nella legge oggetto del presente elaborato

¹⁰ Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005

Per quanto riguarda invece gli scopi, la definizione di consumatore pone l'attenzione sul carattere dell'*esclusività*. Ed è proprio questo il carattere che ha creato i maggiori dubbi per quanto riguarda l'identificazione del consumatore.

Il fatto che il dettato normativo specifichi che le obbligazioni che possono essere considerate sono solo quelle assunte esclusivamente per scopi estranei all'attività d'impresa e non sia considerato sufficiente il carattere della *prevalenza*, ha creato non pochi problemi.

Infatti è inaccettabile escludere il soggetto che voglia risanare i debiti contratti per scelte di natura privata, nella qualità di consumatore, solo per il fatto che eserciti un'attività imprenditoriale o professionale.

Proprio per questo motivo, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 1869 del 1 febbraio 2016, ha ritenuto di chiarire la questione dichiarando che il consumatore sovraindebitato possa essere titolare di un'attività a patto che tra i debiti oggetto della proposta di ristrutturazione non emergano debiti collegati in qualche modo all'attività economica eventualmente svolta¹¹.

3. Gli organismi di composizione della crisi e le loro funzioni

L'articolo 15 comma 1 del testo normativo n. 3 del 2012, identifica gli organismi di composizione della crisi come gli enti pubblici dotati dei requisiti di *indipendenza e professionalità* e iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Essi sono presenti in tutte e tre le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e collaborano attivamente con debitore, creditori e giudice per il buon andamento delle procedure.

Con il requisito di *indipendenza* si intende la neutralità e la terzietà che l'organismo di composizione della crisi è obbligato a tenere nei confronti delle parti coinvolte nel conflitto, il debitore e i creditori, in modo tale da assicurare una procedura il più possibile semplice e snella, in cui nessuna delle parti coinvolte veda preferire gli interessi dell'altra a discapito dei propri.

Per quanto riguarda il requisito della *professionalità*, valutato da molti il più importante tra le qualità che devono avere gli organismi di composizione della crisi, non è da considerarsi solo come competenza e preparazione nelle materie che riguardano la disciplina del sovraindebitamento ma soprattutto è da intendersi come inappuntabilità dei doveri inerenti

¹¹ S. ALECCI, 2016. I rigidi confini della nozione di «consumatore» nella composizione della crisi da sovraindebitamento. *Diritto Civile Contemporaneo* [online], 3 (1). Disponibile su <<http://dirittocivilecontemporaneo.com/2016/03/i-rigidi-confini-della-nozione-di-consumatore-nella-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento/>> [Data di accesso: 02/04/2018]

all'esercizio del ruolo e delle funzioni di organismo di composizione della crisi. Da non dimenticare il dovuto riserbo che l'organismo è tenuto ad osservare per qualsiasi informazione acquisita durante l'esercizio della funzione.

I requisiti e le modalità di iscrizione nel registro sono stabiliti con regolamento adottato di comune accordo tra Ministro Della Giustizia, Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro dell'Economia e della Finanza, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988¹².

Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione e la revisione dell'elenco, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, la determinazione dei compensi e dei rimborsi delle spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Da evidenziare il comma 4 dell'articolo 15 della legge in esame che indica che dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di composizione della crisi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Lo stesso articolo 15 individua i seguenti soggetti che hanno la facoltà di operare come organismi di composizione della crisi e che sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro. Si tratta di:

- Organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura¹³;
- Segretariato sociale¹⁴;
- Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

Esistono inoltre anche altri enti che hanno la facoltà di iscriversi nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, secondo il decreto ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014, si dividono in organismi iscritti di diritto (sezione A del registro) e altri organismi (sezione B).

Tra i primi si configurano, oltre agli organismi sopracitati, anche gli organismi istituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche, mentre per quanto riguarda la dicitura "altri organismi", iscritti nella sezione B del registro, sono intesi gli avvocati, i commercialisti, gli esperti contabili, i notai e

¹² "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione."

¹³ L'articolo 2 comma 4 della legge n. 580 del 1993 prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possano istituire delle commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.

¹⁴ Servizio gratuito che fornisce informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e privati, disponibili sul territorio, come previsto dalla legge quadro per l'assistenza n. 328 del 2000

le società di professionisti che possono essere nominati dal presidente del tribunale quali esperti incaricati di svolgere le funzioni di organismi di composizione della crisi.

Il medesimo concetto è espresso anche al comma 9 dell'articolo 15 della legge n. 3 del 2012.

Il debitore non fallibile che voglia ricorrere alle procedure di composizione della crisi ha quindi la possibilità di rivolgersi a un ente pubblico iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi, ad un professionista, inteso come avvocato o commercialista, titolare dei requisiti previsti dalla lettera a) dell'articolo 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare)¹⁵, o in alternativa richiedere l'assistenza di un notaio.

L'organismo di composizione della crisi si occupa di ogni aspetto delle procedure di composizione, a partire dalla messa a punto della proposta di risanamento dei debiti, fino alla chiusura del procedimento, compresi gli eventuali problemi che possono nascere durante l'attuazione dello stesso.

In particolare per quanto riguarda l'accordo del debitore, l'organismo di composizione della crisi, oltre a predisporre la proposta di accordo, è tenuto a presentare la stessa ai creditori e ad effettuare le relative attestazioni, compresa quella relativa all'attuale posizione fiscale del debitore, e, in caso di accordo, l'organismo deve trasmettere la relazione sui consensi espressi ai creditori e al giudice.

Con la procedura del piano del consumatore, l'organismo di composizione della crisi aiuta il consumatore a redigere la proposta di risanamento dei debiti e in seguito provvede a comunicarla ai creditori oltre a curare la trascrizione del decreto di omologazione del piano.

Durante l'esecuzione dell'accordo del debitore e del piano del consumatore, l'organismo di composizione della crisi ha il compito di proporre la nomina del liquidatore, risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sul suo esatto adempimento, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Infine con la procedura di liquidazione del patrimonio, l'organismo deve predisporre la relativa relazione di accompagnamento e fornire notizie agli agenti di riscossione.

L'articolo 15 ai commi 6, 7 e 8 disciplina i compiti dell'organismo di composizione della crisi che vanno dalla verifica della veridicità dei dati inclusi nella proposta e nei documenti allegati, compreso l'accertamento sulla fattibilità del piano¹⁶ e occuparsi della pubblicità della

¹⁵ “Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti
[...].”

¹⁶ Come indicato anche dal comma 2 dell'articolo 9.

proposta omologata, effettuando le comunicazioni¹⁷ disposte dal giudice per le varie fasi dei procedimenti di composizione della crisi.

L'organismo è inoltre tenuto a svolgere le funzioni di liquidatore quando è nominato dal giudice ai sensi degli articoli 13, comma 1¹⁸ o 14-quinquies, comma 2¹⁹.

Per permettere la completa esecuzione dei compiti sopra descritti, il giudice autorizza gli organismi di composizione della crisi ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre il comma 11 garantisce che i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura.

Nel momento in cui il procedimento risulti concluso o cessato, i dati raccolti devono essere distrutti e deve essere pervenuta comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro quindici giorni dall'avvenuta distruzione al titolare dei sopraccitati dati.

4. Il giudice

All'interno della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il giudice interviene in una fase preventiva, di controllo, e in seguito per omologare la proposta di accordo, piano o procedura di liquidazione del patrimonio.

In una prima fase il giudice, su istanza del soggetto che intenda ricorrere a una delle procedure di composizione della crisi e prima di procedere a fissare l'udienza, è tenuto a visionare la proposta di risanamento dei debiti e a verificare la completezza della relazione particolareggiata redatta dall'organismo di composizione della crisi. Deve inoltre verificare l'integrità della documentazione fornita insieme alla proposta e la persistenza delle condizioni di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi. Per il piano del consumatore, è necessario constatare che il proponente sia effettivamente un consumatore.

Il giudice dunque, accertati tutti i requisiti sopraindicati, procede a fissare l'udienza con decreto, indicando nello stesso la data per la convocazione dei creditori, dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del provvedimento almeno trenta giorni prima a cura dell'organismo di composizione della crisi e ordina la pubblicità della domanda e del

¹⁷ Devono essere effettuate mediante posta elettronica certificata o, in alternativa, con telefax o lettera raccomandata (in altre parole da mezzi tracciabili).

¹⁸ Liquidatore nell'accordo del debitore o nel piano del consumatore.

¹⁹ Liquidatore nel procedimento di liquidazione.

decreto. Nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, deve essere disposta pubblicazione anche nel registro delle imprese.

Al termine dell'udienza, il giudice verifica se è stata effettuata tutta la pubblicità del caso da parte dell'organismo di composizione della crisi e, nel caso di accordo del debitore, se la proposta ha raggiunto il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Al giudice deve essere fatto pervenire voto favorevole da parte dell'Agenzia delle Entrate per quanto concerne gli eventuali debiti aventi ad oggetto tributi erariali.

Anche la mancanza di un solo elemento rende impossibile per il giudice procedere all'omologazione della proposta

Appurata la presenza di tutte le condizioni necessarie, il giudice procede con l'omologazione della proposta.

Dispone che l'organismo di composizione della crisi sia tenuto a risolvere eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione della procedura e ordina immediata pubblicazione del decreto di omologazione.

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità. Inoltre i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del procedimento omologato.

III. LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Per permettere al debitore di far fronte ai debiti assunti, la legge n. 3 del 2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” ha introdotto tre specifiche procedure:

- accordo del debitore
- piano del consumatore
- liquidazione del patrimonio

1. L'accordo del debitore. In particolare: il contenuto

L'accordo del debitore è la prima procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012. Questa rappresenta la soluzione cui possono ricorrere i soggetti identificati come debitori non fallibili che non possono usufruire delle procedure concorsuali.

Come descritto nel capitolo precedente, si tratta di enti pubblici, imprenditori commerciali sotto soglia²⁰, imprenditori commerciali che hanno cessato la propria attività da più di un anno, imprenditori agricoli, enti privati non commerciali, start up innovative e consumatori che vogliano sanare, oltre ai debiti contratti per le proprie necessità personali e familiari in qualità appunto di consumatori, anche debiti collegati alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

L'accordo del debitore rappresenta un **patto** tra il debitore e i propri creditori, che viene raggiunto sulla base di una proposta, formulata del debitore con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi²¹²², volto a sanare la posizione debitoria in cui versa il debitore non fallibile.

²⁰ Articolo 1 comma 2 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

²¹ D. BOGGIALI, 2013. *La composizione delle crisi da sovraindebitamento alla luce delle più recenti novità normative*. Studio n. 99-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato. Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19 febbraio 2013

²² Vedi capitolo II “Soggetti ammessi alle procedure”, paragrafo 3 “Gli organismi di composizione della crisi e le loro funzioni”

Per usufruire della procedura di accordo del debitore è sufficiente che il soggetto soddisfi il presupposto oggettivo, ovvero si trovi nell'impossibilità di far fede agli impegni contratti con le risorse liquide di cui dispone al momento.

La legge concede all'accordo del debitore un'autonomia più ampia rispetto al piano del consumatore dal momento che, per quanto concerne le scelte in ordine al contenuto, all'interno della proposta è possibile trovare debiti di varia natura. Possono essere inclusi nella proposta anche debiti che attengono e mirano al recupero o alla liquidazione dell'impresa di cui il debitore non fallibile, e che decide di avviare il procedimento, è titolare.

Oggetto dell'accordo in ogni caso rimane il riassetto dei debiti e il soddisfacimento dei crediti del debitore non fallibile.

Come appena descritto, l'accordo del debitore gode di un'autonomia più ampia ma, dal momento che ha carattere negoziale, prima di essere efficace e quindi omologato, l'accordo necessita di raggiungere un consenso diffuso tra i creditori pari ad almeno il sessanta per cento dell'ammontare di tutti i debiti.

Proprio per il fatto che i debiti possono essere di vario genere, e quindi non solo attinenti alla sfera privata del debitore non fallibile, all'interno della proposta di accordo è possibile individuare crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

All'articolo 7, è prevista la possibilità che questi possano non essere soddisfatti integralmente, a patto che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, considerando il valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

È inoltre prevista una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori che detengono diritti reali di garanzia, sempre che sia prevista la liquidazione dei beni o di diritti sui quali vige la causa di prelazione.

In ogni caso, come già accennato nei capitoli precedenti, per quanto riguarda i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate, la proposta di accordo può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e gli stessi debiti devono essere versati integralmente.

2. Il piano del consumatore. In particolare: il contenuto

La procedura introdotta con il decreto legge n. 179 del 2012, denominata piano del consumatore, offre ai soggetti identificati come consumatori la possibilità di proporre al giudice un **piano di risanamento dei propri debiti**, anziché ricorrere all'accordo con i propri creditori.

La procedura rappresenta una forma di tutela per il soggetto identificato come consumatore che si trova in uno stato di sovraindebitamento non dovuto a sua colpa ma a cause esterne.

La proposta nasce su volontà del consumatore, che intenzionato a risanare i propri debiti, tenuto conto delle necessità familiari e dei minimi mezzi di sussistenza necessari agli stessi, propone al giudice un piano di rimborso mensile che gli permetta di soddisfare tutti i creditori.

L'accesso alla procedura è subordinato alla presenza di alcuni presupposti che sono sostanzialmente di due tipi: presupposto oggettivo e presupposto soggettivo.

Il presupposto oggettivo è lo stesso dell'accordo del debitore, *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”*, ovvero lo stato di sovraindebitamento.

Ciò che invece risulta determinante per accedere alla procedura del piano del consumatore è il presupposto soggettivo: infatti solo il soggetto che rivesta anche la qualità di consumatore può proporre al giudice il piano di rimborso. Si ricorda che la nozione di consumatore è presente all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 3 del 2012 e lo stesso è definito come il *“debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*

Altro carattere fondamentale che determina l'omologa o meno del piano da parte del giudice è il *“carattere non colposo del sovraindebitamento del consumatore”*. Infatti come indicato al comma 3 dell'articolo 12-bis, il giudice può convalidare il piano del consumatore solo dopo aver escluso che *“il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*²³. La legge perciò decide di escludere, in quanto non reputa meritevoli, tutti quei consumatori

²³ G. ROJAS ELGUETA, 2014. I presupposti di accesso alla procedura di “piano del consumatore”. *il FALLIMENTARISTA* [online]. Disponibile su http://www.ilfallimentarista.it/crisi_sovraindebitamento_presupposti_piano_consumatore [Data di accesso: 17/07/2018]

che abbiano fatto ricorso in modo colposo al credito. In altre parole i veri protagonisti della procedura del piano del consumatore dovrebbero essere tutti quei consumatori “onesti ma sfortunati”, il cui stato di sovraindebitamento è riconducibile a un continuo accrescimento di debiti non collegati a un comportamento colposo.

Per verificare se sussiste lo stato di colpevolezza, il giudice deve porre l’attenzione sul debito: quando è stato contratto, qual era la situazione finanziaria del consumatore nel momento in cui l’ha contratto, per quali motivi ha deciso di assumersi il debito... e quale sia l’attuale situazione del consumatore, se è ancora in condizione di assolvere il suo onere, con le stesse tempistiche e con gli stessi mezzi o se in qualche modo o per qualunque motivo il consumatore si trova nell’impossibilità, temporanea o meno, di mantenere gli impegni assunti.

Come accennato in precedenza, la valutazione del piano è affidata in modo esclusivo al giudice che oltre a verificare la colpevolezza o meno nell’assunzione delle obbligazioni, analizza la relazione dell’organismo di composizione della crisi dalla quale si desumono gli elementi determinanti che sostengono la decisione del giudice di omologare o meno la proposta.

Da sottolineare che, a differenza dell’accordo del debitore, il piano del consumatore non ha carattere negoziale e perciò la proposta non necessita dell’approvazione dei creditori del consumatore sovraindebitato.

Inoltre sia sotto il profilo contenutistico, che sotto quello degli effetti, il piano del consumatore è soggetto ad una *disciplina analoga a quella dell’accordo del debitore*.

Infine qualora i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

3. Il procedimento dell’accordo del debitore e del piano del consumatore

3.1 Garanzie

Come indicato alla fine del precedente paragrafo i beni e i redditi del debitore potrebbero non essere sufficientemente adeguati ad assicurare il buon esito dell’accordo o del piano. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 3 del 2012 disciplina proprio questa eventualità,

prevedendo che la proposta debba essere sottoscritta da uno o più terzi, i quali consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

I soggetti preposti e autorizzati a fornire le garanzie necessarie sono:

- i *consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia*, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993²⁴;
- gli *intermediari finanziari* iscritti all'albo come stabilito dall'articolo 106²⁵ del testo unico sopracitato, assoggettati al controllo della Banca d'Italia.

Nello stesso articolo 8, per quanto riguarda la procedura di accordo del debitore, è altresì previsto che nella proposta possono essere indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, sia per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito sia per la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

3.2 Procedimento di omologazione e adempimenti pubblicitari

3.2.1 Deposito della proposta

Sia nel caso di procedura di accordo del debitore che di quella del piano del consumatore, la proposta di risanamento dei debiti, una volta redatta, deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore o consumatore o in alternativa presso la sede principale del debitore.

Simultaneamente al deposito, e comunque non oltre tre giorni, l'organismo di composizione della crisi deve provvedere a presentare la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti, sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del

²⁴ La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
- d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; [...]
- g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106. 2. [...].

²⁵ L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

- a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento [...];
- b) prestare servizi di investimento se autorizzati [...];
- c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

proponente. La proposta deve contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore o del consumatore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Le due procedure differiscono per quanto riguarda i documenti che devono essere allegati alla proposta di risanamento dei debiti.

Infatti per la procedura di accordo del debitore i documenti che l'organismo di composizione della crisi è tenuto ad allegare alla proposta sottoscritta dal debitore sono indicati al comma 2 dell'articolo 9:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'inventario di tutti i beni del debitore e gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- il certificato dello stato di famiglia con l'indicazione della composizione del nucleo familiare.

Per il debitore che esercita attività d'impresa è richiesto il deposito delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi, insieme alla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Per quanto riguarda invece la procedura di piano del consumatore alla proposta in questione deve essere allegata una *relazione particolareggiata redatta dall'organismo di composizione della crisi* che deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il giudice, per entrambe le procedure, ha la facoltà di concedere al consumatore un ulteriore periodo perentorio di quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 9, l'effetto del deposito della proposta è la sospensione del corso degli interessi “*convenzionali o legali*” ma ai soli effetti del concorso.

3.2.2 Procedimento

Esaurito quanto disposto dal paragrafo precedente, in merito al deposito della proposta e allegati tutti i documenti richiesti, è compito del giudice valutare se la proposta è meritevole di essere omologata o meno.

Anzitutto il giudice verifica se la proposta rispetta i requisiti previsti dagli articoli 7²⁶, 8²⁷ e 9²⁸ della legge n. 3 del 2012 e se gli atti in frode ai creditori non sussistono, in seguito provvede a fissare con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione presso la residenza o la sede legale della proposta e del decreto a tutti i creditori.

A questo punto le due procedure in corso di esame si discostano: infatti se per l'accordo del debitore la comunicazione deve essere effettuata almeno quaranta giorni prima dell'udienza e nel limite dei sessanta giorni, per il piano del consumatore la trasmissione deve essere eseguita almeno trenta giorni prima e in ogni caso il termine massimo tra il deposito e l'udienza è fissato nel limite dei sessanta giorni. Il tutto sempre a cura dell'organismo di composizione della crisi.

Inoltre la procedura di accordo del debitore, dal momento che ha carattere negoziale, richiede che tutti i creditori, dopo aver ricevuto comunicazione, debbano far pervenire all'organismo di composizione della crisi la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, oppure fornire elementi su come eventualmente dovrebbe essere modificata. Diversamente la proposta si ritiene accolta così come è stata loro comunicata.

Il contenuto del decreto del giudice è il medesimo per entrambe le procedure. Infatti con lo stesso:

- È stabilita *“idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto”*, e, per la procedura di accordo del debitore, *“nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa”*, è predisposta *“la pubblicazione [...] nel registro delle imprese”*²⁹;

²⁶ Vedi capitolo I “Presentazione della fattispecie e riferimenti normativi”, paragrafo 2 “Presupposti di ammissibilità”

²⁷ Vedi capitolo III “Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, paragrafo 1.1 “Contenuto dell'accordo”

²⁸ Vedi paragrafo precedente

²⁹ Articolo 10 comma 2 lettera a) della legge n. 3 del 2012

- È prevista “*la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti*” nel caso in cui “*il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati*”³⁰;
- Per l'accordo del debitore è disposto “*che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili*”³¹;

Per il piano del consumatore è possibile sospendere, fino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, su motivata richiesta del consumatore, singoli procedimenti esecutivi che, se lasciati procedere, pregiudicherebbero la fattibilità del piano.

Per quanto riguarda l'accordo del debitore tutti gli atti compiuti al di fuori dell'ordinaria amministrazione a decorrere dalla data del provvedimento e sino alla data di omologazione senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci per i creditori che hanno assunto obbligazioni anteriori alla data in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. Durante il periodo sopracitato le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Nel caso in cui il giudice accerti la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, può disporre la revoca del decreto e ordinare la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

3.2.3 Omologazione dell'accordo del debitore

Come stabilito dal comma 2 articolo 11 della legge n. 3 del 2012, per procedere all'omologazione dell'accordo del debitore, che deve avvenire entro sei mesi dal deposito in Tribunale, è necessario il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, mentre i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

³⁰ Articolo 10 comma 2 lettera b) della legge n. 3 del 2012

³¹ Articolo 10 comma 2 lettera c) della legge n. 3 del 2012

Il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno dalla proposta non possono esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza.

Raggiunto l'accordo, l'organismo di composizione della crisi trasmette il testo a tutti i creditori accompagnato da una relazione sui consensi espressi e il raggiungimento della percentuale sopracitata. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori hanno la possibilità di esprimere eventuali obiezioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le osservazioni rilevate dai creditori e un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Il giudice, verificato l'effettivo raggiungimento della percentuale di consenso richiesta dall'articolo 10 comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti aventi ad oggetto tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate, procede all'omologazione dell'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione.

Nel caso in cui un creditore che non ha aderito o che risulta escluso dalla proposta di accordo ovvero qualunque altro interessato contesti la convenienza dell'accordo, il giudice procede in ogni caso all'omologazione qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

I soggetti sopra citati hanno la facoltà di proporre l'eventuale reclamo al Tribunale. È evidente che del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Come indicato dall'articolo 12 comma 3, *“l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità”* e *“i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano”*.

3.2.4 Omologazione del piano del consumatore

In una prima fase, il giudice assoda *“la fattibilità del piano e la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti aventi ad oggetto tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate”*³² e chiarisce ogni altra obiezione attinente allo stesso. Successivamente, escluso che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere

³² Articolo 12-bis comma 3 della legge n. 3 del 2012

ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, il giudice può omologare la proposta del piano del consumatore³³, disponendo idonea forma di pubblicità. Il comma 7 dell'articolo 12-bis specifica che l'omologazione è equiparata all'atto di pignoramento.

Nel caso in cui uno dei creditori o qualunque altro interessato metta in dubbio la convenienza del piano, il giudice procede all'omologazione se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

3.2.4.1 Effetti dell'omologazione del piano del consumatore³⁴

L'articolo 12-ter disciplina gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, precisando che:

- *“Dalla data di omologazione [...] i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive”* e cautelari individuali e non è possibile acquistare *“diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”*³⁵;
- *“Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità”*, mentre *“i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano”*³⁶;
- *“L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso”*³⁷.

Nel caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili e dei crediti aventi ad oggetto tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate, i creditori sono autorizzati a iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Compito del tribunale è l'accertamento del mancato pagamento dei crediti sopracitati.

³³ Nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta, come stabilito dal comma 6 dell'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012

³⁴ Articolo 12-ter della legge n. 3 del 2012

³⁵ Articolo 12-ter comma 1 della legge n. 3 del 2012

³⁶ Articolo 12-ter comma 2 della legge n. 3 del 2012

³⁷ Articolo 12-ter comma 3 della legge n. 3 del 2012

3.3 Esecuzione dell'accordo del debitore e del piano del consumatore³⁸

In merito all'esecuzione delle due procedure analizzate, l'articolo 13 della legge allo studio prevede una normativa comune, indicando le seguenti ipotesi:

- *“se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento o se è previsto dallo stesso piano o accordo, il giudice, dopo aver sentito l'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva dei crediti in oggetto e delle somme incassate”*, applicando l'articolo 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942³⁹;
- *“l'organismo di composizione della crisi”*, oltre a risolvere qualsiasi difficoltà durante l'esecuzione dell'accordo o del piano, ha il compito di accertare *“l'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità”*. Per quanto riguarda le *“contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura”*;
- il giudice dopo aver ricevuto il parere del liquidatore e aver verificato la conformità dell'atto dispositivo autorizza la cancellazione di ogni formalità iscritta;
- gli atti posti in essere in violazione dell'accordo o del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;
- i crediti sorti in occasione delle procedure *“sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”*;
- quando l'esecuzione *“diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta”*.

³⁸ Articolo 13 della legge n. 3 del 2012

³⁹ Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

- a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). [...];
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

[...]

3.4 Modi di estinzione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Qualora si verificano le ipotesi che si andrà di seguito ad analizzare, è previsto che la proposta omologata, sia essa la procedura di accordo del debitore o la procedura del piano del consumatore, diventi inefficace, ovvero cessa di essere obbligatoria.

In questo modo i creditori posteriori possono decidere di rivalersi liberamente sul patrimonio oggetto della proposta, in quanto non è più tutelato in alcun modo.

Si possono dunque verificare le seguenti ipotesi:

- annullamento dell'accordo del debitore
- risoluzione dell'accordo del debitore
- revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano

3.4.1 Annullamento dell'accordo del debitore

Le cause che possono portare all'annullamento della procedura di accordo del debitore sono individuate dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 3 del 2012: qualora sia stato *“dolosamente o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo”*, sia stata *“sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo”* o in alternativa siano state *“simulate dolosamente attività inesistenti”*. Lo stesso articolo 14 precisa che non possono essere individuate altre cause di annullamento oltre a quelle sopracitate.

Inoltre il comma 5 dell'articolo 11 specifica che *“l'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie”* e *“l'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”*.

Compito del Tribunale, in seguito a istanza di uno dei creditori nel termine di sei mesi dal rinvenimento della causa di annullamento e comunque non oltre due anni dall'ultimo adempimento previsto, è procedere ad annullare l'accordo del debitore.

Dichiarato l'annullamento, vengono meno tutti gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore non fallibile.

3.4.2 Risoluzione dell'accordo del debitore

Qualora il debitore “non adempia agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso”⁴⁰.

Il ricorso per la risoluzione dell'accordo deve essere presentato nel termine di sei mesi dalla scoperta della causa di risoluzione e comunque entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento.

In seguito a sentenza del Tribunale che accerta le cause di risoluzione, l'accordo omologato cessa di essere obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità e i creditori con causa o titolo posteriore possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della proposta.

Da notare che “l'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede”⁴¹.

3.4.3 Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore⁴²

Per quanto riguarda la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione, il piano del consumatore ha una disciplina molto simile all'accordo del debitore: infatti anche per il piano del consumatore vale il sopracitato comma 5 dell'articolo 11.

La disciplina del piano del consumatore prevede altre ipotesi di cessazione degli effetti dell'omologazione individuate dal comma 2 dell'articolo 14-bis:

- quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Il presente ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto;

⁴⁰ Comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 3 del 2012

⁴¹ Comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 3 del 2012

⁴² Articolo 14-bis della legge n. 3 del 2012

- se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore. L'appello deve essere presentato a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

Come per l'accordo del debitore spetta al Tribunale, su istanza di ogni creditore, dichiarare cessati gli effetti dell'omologazione.

Infine come specificato al comma 4 dell'articolo 14 per quanto riguarda l'accordo del debitore e al comma 5 dell'articolo 14-bis del piano del consumatore, gli atti posti in essere in esecuzione del piano restano validi nei confronti dei terzi in buona fede.

4. La liquidazione del patrimonio

La liquidazione del patrimonio è la **procedura alternativa** all'accordo del debitore e al piano del consumatore alla quale può ricorrere il debitore in stato di sovraindebitamento, non soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle oggetto di studio in questo elaborato, che non abbia fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle stesse procedure⁴³, e che consiste nella *liquidazione di tutti i suoi beni*. La procedura è regolata nella sezione seconda "liquidazione del patrimonio" della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato la procedura "*presenta notevoli analogie con il fallimento*", in particolare per quanto concerne:

- "*gli effetti sulla capacità negoziale del debitore*": dal momento che il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio viene equiparato al pignoramento, questo priva il debitore della disponibilità dei suoi beni dalla data del decreto stesso. Di conseguenza qualsiasi atto compiuto dal debitore sul proprio patrimonio a decorrere da tale data risulta inefficace. L'amministrazione dei beni del patrimonio del debitore è affidata a un liquidatore. La stessa fattispecie è regolata nella legge fallimentare con l'articolo 42 del decreto regio n. 267 del 16 marzo 1942⁴⁴;
- "*i beni ricompresi nella procedura*" sono tutti quelli del debitore, compresi quelli sopravvenuti, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione, ad eccezione dei beni aventi carattere personale. Il fallimento prevede una norma analoga presente nel secondo periodo dell'articolo 42 del decreto regio sopra citato;
- "*le modalità di liquidazione dei beni*" a cui il liquidatore deve ricorrere hanno le stesse caratteristiche di quelle disciplinate dalla legge fallimentare.

Il procedimento di liquidazione del patrimonio è stato introdotto con il decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 2012.

In particolare l'articolo 18 del decreto legge in parola introduce l'articolo 14-ter, articolo che presenta la procedura di liquidazione del patrimonio come alternativa alle procedure di

⁴³ Articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3 del 2012

⁴⁴ "La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi".

composizione della crisi per il debitore non fallibile che non rispetti le condizioni di ammissibilità contenute nell'articolo 7⁴⁵.

Come sopra evidenziato la procedura di liquidazione del patrimonio costituisce un'alternativa all'accordo del debitore e al piano del consumatore qualora si verificano i modi di estinzione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: annullamento dell'accordo del debitore, risoluzione dell'accordo del debitore e nel caso di revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano.

La procedura di liquidazione del patrimonio può essere avviata in seguito a istanza del debitore o di uno dei creditori, come indicato dall'articolo 14-quater.

La procedura si riassume in tre fasi, che sostanzialmente, riproducono la struttura del fallimento:

- la domanda di apertura della procedura di liquidazione⁴⁶;
- l'inventario dei beni di proprietà del debitore e l'elenco di tutti i creditori⁴⁷;
- la formazione del passivo⁴⁸.

Viene successivamente attuato il programma di liquidazione posto in essere dal liquidatore⁴⁹.

4.1. La domanda di liquidazione

La procedura di liquidazione si apre con la domanda di liquidazione ad opera del debitore, proposta al Tribunale competente⁵⁰, a cui deve essere allegata la documentazione prevista per le altre due procedure e identificata nei commi 2 e 3 dell'articolo 9⁵¹.

Deve essere inoltre allegato *“l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi”⁵² che deve contenere:*

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;*

⁴⁵ Vedi capitolo I “Presentazione della fattispecie e riferimenti normativi”, paragrafo 3 “Condizioni di ammissibilità alle procedure”

⁴⁶ Articolo 14-quinquies della legge n. 3 del 2012

⁴⁷ Articolo 14-sexies della legge n. 3 del 2012

⁴⁸ Articolo 14-octies della legge n. 3 del 2012

⁴⁹ Articolo 14-novies della legge n. 3 del 2012

⁵⁰ Come previsto dall'articolo 9, comma 1 della legge n. 3 del 2012

⁵¹ Vedi paragrafo 3.2.1 “Deposito della proposta”

⁵² L'organismo di composizione della crisi deve provvedere a dare notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, entro tre giorni dalla richiesta di relazione come indicato nel comma 4 dell'articolo 14-ter

- b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) *il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;*
- d) *l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
- e) *il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*⁵³.

Se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore la domanda di liquidazione risulta inammissibile.

4.1.1. Il patrimonio da liquidare

I beni oggetto della procedura di liquidazione sono tutti quelli del debitore, compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dagli stessi beni. Nella categoria devono essere inclusi anche i *“beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”*⁵⁴.

4.1.2. Il patrimonio escluso dalla procedura di liquidazione

Sono esclusi dalla procedura di liquidazione *“i crediti impignorabili”*⁵⁵, *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*⁵⁶, *“i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi”*⁵⁷ e *“le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”*⁵⁸.

Come per l'accordo del debitore e il piano del consumatore, il deposito della domanda sospende il decorso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.

⁵³ Come indicato dall'articolo 14-ter della legge n. 3 del 2012

⁵⁴ Come indicato nell'articolo 14-undecies della legge n. 3 del 2012

⁵⁵ Articolo 14-ter comma 6 lettera a) della legge n. 3 del 2012

⁵⁶ Articolo 14-ter comma 6 lettera b) della legge n. 3 del 2012

⁵⁷ Articolo 14-ter comma 6 lettera c) della legge n. 3 del 2012

⁵⁸ Articolo 14-ter comma 6 lettera d) della legge n. 3 del 2012

L'articolo 14-duodecies, inoltre, esclude che *“i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità del decreto di apertura della liquidazione possano procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione”*.

I crediti sorti in occasione, in funzione della liquidazione o di uno degli altri due procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti

4.2. La procedura di liquidazione

4.2.1. Il decreto di apertura della liquidazione

Verificato lo stato di sovraindebitamento del debitore non fallibile, che non soddisfi le condizioni di ammissibilità indicate all'articolo 7 della legge n. 3 del 2012, e che la documentazione allegata alla domanda di liquidazione presentata al Tribunale permette di *“ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore”*, il giudice *“dichiara aperta la procedura di liquidazione”*⁵⁹.

Il comma 2 dell'articolo 14-quinquies definisce il contenuto del decreto⁶⁰ con il quale il giudice:

- *“nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942”*⁶¹, qualora non sia già stato nominato per l'esecuzione dell'accordo del debitore o del piano del consumatore⁶²;
- *“dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*;
- *“stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e dello stesso decreto, e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese”*;

⁵⁹ Comma 1 dell'articolo 14-quinquies della legge n. 3 del 2012

⁶⁰ Da intendersi equiparato all'atto di pignoramento, come indicato dal comma 3 dell'articolo 14-quinquies della legge n. 3 del 2012

⁶¹ Vedi nota n. 39

⁶² Vedi paragrafo 3.3 “Esecuzione dell'accordo del debitore e del piano del consumatore”

- *“ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore”;*
- *regola “la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore”.*

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce poi che *“la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma e, in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda”.*

4.2.2. Inventario ed elenco dei creditori

Dopo aver verificato l’elenco dei creditori e l’esattezza della documentazione indicata all’articolo 9 commi 2 e 3⁶³, come per la procedura fallimentare, il liquidatore procede a redigere l’inventario dei beni da liquidare. In seguito comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore che possono partecipare alla liquidazione depositando o trasmettendo la domanda di partecipazione.

Il liquidatore indica inoltre il termine entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

4.2.3. La domanda di partecipazione alla liquidazione

La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o di rivendicazione di beni mobili o immobili sopracitata, regolata dall’articolo 14-septies deve comprendere:

- a) “l’indicazione delle generalità del creditore;*
- b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;*
- c) la sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;*
- d) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione;*

⁶³ Vedi paragrafo 3.2.1 “Deposito della proposta”

e) *l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente*".

4.2.4. La formazione del passivo⁶⁴

In seguito alla comunicazione del liquidatore del progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, agli interessati, questi sono tenuti ad esprimere ipotetiche considerazioni entro un termine di quindici giorni.

Qualora il liquidatore ritenga fondate le osservazioni formulate, entro quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica nuovamente ai creditori. In caso di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo e può così avere inizio la liquidazione dei beni.

In assenza di osservazioni pervenute, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

4.3. L'esecuzione della procedura di liquidazione

Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, il liquidatore elabora un programma di liquidazione, che assicura la ragionevole durata della procedura, ne dà comunicazione al debitore e ai creditori e lo deposita presso la cancelleria del giudice.

Sulla base dell'articolo 14-novies comma 2 spetta al liquidatore l'amministrazione dei beni che formano il patrimonio oggetto di liquidazione, compresi *"gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore"*. Per quanto riguarda i crediti dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda, il liquidatore è tenuto a cederli, anche se gli stessi formano oggetto di contestazione.⁶⁵

⁶⁴ Articolo 14-octies della legge n. 3 del 2012

⁶⁵ L'articolo 14-decies della legge n. 3 del 2012 disciplina le azioni del liquidatore, specificando che egli "esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2 della legge n. 3 del 2012. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione".

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati⁶⁶, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Il liquidatore è tenuto a informare il debitore, i creditori e il giudice degli esiti delle procedure prima del completamento delle operazioni di vendita.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, il giudice sospende con decreto motivato l'esecuzione del programma di liquidazione e nel caso in cui alla data di apertura della liquidazione siano pendenti procedure esecutive, il liquidatore può subentrarvi.

“Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto⁶⁷, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta”⁶⁸.

Una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone con decreto la chiusura della procedura di liquidazione.

4.4. L'esdebitazione

Nell'ambito della procedura di liquidazione viene *“introdotto l'istituto dell'esdebitazione, che consiste nella dichiarazione di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente con la liquidazione del patrimonio del debitore”⁶⁹.*

L'articolo 14-terdecies, che regola questo particolare istituto, sancisce che *“il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:*

⁶⁶ I requisiti di onorabilità e professionalità di tali soggetti, compresi i mezzi di pubblicità e trasparenza delle azioni di vendita, sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui al comma 7 dell'articolo 107 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, come indicato dal comma 4 dell'articolo 14-novies

⁶⁷ Vedi paragrafo 4.2.1 “Il decreto di apertura della liquidazione”

⁶⁸ Articolo 14-novies comma 3 della legge n. 3 del 2012

⁶⁹ D. BOGGIALI, 2013. *La composizione delle crisi da sovraindebitamento alla luce delle più recenti novità normative*. Studio n. 99-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato. Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19 febbraio 2013

- a) *abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;*
- b) *non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;*
- c) *non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;*
- d) *non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16⁷⁰;*
- e) *abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;*
- f) *siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione”.*

Al comma 2 dello stesso articolo sono indicati i casi nei quali l'esdebitazione è, invece, esclusa. Questo accade *“quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali”* e nel caso in cui *“il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, oppure simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri”*.

Il comma 3, infine, specifica quando l'istituto dell'esdebitazione non opera, individuando le seguenti ipotesi:

- a) *“per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;*

⁷⁰ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

- a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
- b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
- c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3 della legge n. 3 del 2012;
- d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
- e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
- f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

- b) *per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, oltre che per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;*
- c) *per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”.*

4.4.1. Il procedimento

Il debitore, interessato a ricorrere all’istituto dell’esdebitazione, presenta istanza entro l’anno successivo alla chiusura della procedura di liquidazione al giudice.

Quest’ultimo dopo aver sentito i creditori non integralmente soddisfatti e verificato che sussistano le condizioni che ammettono il debitore all’istituto dell’esdebitazione e appurato che non sussistano le condizioni che escludono il ricorso, con decreto dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente.

I creditori non integralmente soddisfatti hanno la possibilità di presentare reclamo di fronte al tribunale.

4.4.2. La revoca

Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, qualora si verificano due ipotesi dalle quali si evince un comportamento fraudolento del debitore. In particolare il testo normativo prevede che il provvedimento di esdebitazione sia revocabile qualora emerga che:

- *sia stato “dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti”⁷¹;*
- *“il provvedimento sia stato concesso quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, oppure*

⁷¹ Articolo 14-terdecies, comma 5, lettera b)

*simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri*⁷².

⁷² Articolo 14-terdecies, comma 5, lettera a)

CONCLUSIONI

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” offre una possibilità alle persone in difficoltà di ricominciare. Si tratta di una disciplina molto articolata e a tutt’oggi di difficile attuazione per la mancanza di un’ampia letteratura in materia.

La legge rappresenta un’opportunità per il soggetto qualificato come consumatore, emblema di una vasta categoria residuale di debitori non fallibili, che, secondo l’ordinamento giuridico, non può accedere alle disposizioni previste dalla legge fallimentare. Sulla base delle caratteristiche del soggetto, la stessa offre la possibilità di scegliere l’opzione più conveniente selezionabile tra le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Per un semplice consumatore che a causa della crisi si trova in difficoltà economica per il progressivo accumularsi di debiti, per motivi che possono andare dal semplice aumento delle spese correnti necessarie per la vita quotidiana alla sopraggiunta malattia del figlio, la legge rappresenta una vera e propria “ancora di salvataggio”.

Da non sottovalutare il ruolo dell’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento che, oltre ad essere una valida guida nell’intricato tessuto delle procedure, svolge un compito insostituibile, quale riempire il “*contenuto di formule come “cause dell’indebitamento”, “diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni”, “ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”, “attestazione di fattibilità del piano”, “probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria”*”⁷³.

Per le ragioni sopra citate e per il fatto che le procedure introdotte dalla legge in parola possono risultare poco chiare, costose e i tempi non troppo brevi, il ruolo che riveste l’organismo di composizione della crisi risulta essere sempre più di vitale importanza.

Per rendere la procedura più snella sia dal punto di vista dell’immediatezza che per quanto riguarda la durata del procedimento è necessario che il legislatore provveda quanto prima ad apportare tutti gli accorgimenti utili che permettano di applicare più facilmente la legge n. 3

⁷³ E. PELLECCIA., 2014. Composizione delle crisi da sovraindebitamento: il “piano del consumatore” al vaglio della giurisprudenza. *Diritto Civile Contemporaneo* [online], 1 (1). Disponibile su <<http://dirittocivilecontemporaneo.com/2014/06/composizione-delle-crisi-da-sovraindebitamento-il-piano-del-consumatore-al-vaglio-della-giurisprudenza-di-enza-pellecchia-universita-di-pisa/>> [Data di accesso: 15/04/2018]

del 27 gennaio 2012 e potranno permettere in questo modo il superamento del fenomeno del sovraindebitamento.

È fondamentale non sottovalutare l'importanza di questo dettato normativo che, nonostante sia conosciuto come “legge salva suicidi”, rappresenta uno strumento che potrebbe efficacemente contribuire alla ripresa economica del nostro Paese.

BIBLIOGRAFIA

Provvedimenti normativi

Legge 27 gennaio 2012, n. 3

Disegno di legge, 30 aprile 2008, n. 307

Relazione della 2^a Commissione Permanente, 26 marzo 2009

Disegno di legge, 2 aprile 2009, n. 2364-728-1944-2564-A

Disegno di legge, 8 novembre 2011, n. 307-B

Legge 19 ottobre 2017, n. 155

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreto Legislativo n. 385 del 1993

Decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202

Corte Suprema di Cassazione, 1 febbraio 2016, sentenza n. 1869

Dottrina

S. ALECCI, 2016. I rigidi confini della nozione di «consumatore» nella composizione della crisi da sovraindebitamento. *Diritto Civile Contemporaneo* [online], 3 (1). Disponibile su <<http://dirittocivilecontemporaneo.com/2016/03/i-rigidi-confini-della-nozione-di-consumatore-nella-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento/>> [Data di accesso: 02/04/2018]

D. BOGGIALI, 2013. *La composizione delle crisi da sovraindebitamento alla luce delle più recenti novità normative*. Studio n. 99-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato. Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19 febbraio 2013

R. DI RAIMO, 2018. Debito, sovraindebitamento ed esdebitazione del consumatore: note minime sul nuovo diritto del capitalismo postmoderno, *Rivista di diritto bancario* [online], estratto dal n. 4/2018. Disponibile su <<http://www.dirittobancario.it/rivista/fallimento/debito-sovraindebitamento-ed-esdebitazione-del-consumatore-note-minime-sul-nuovo-diritto-del-capitalismo>> [Data di accesso: 21/07/2018]

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA, *Le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, linee operative n. 1 legge n. 3 del 27.1.2012*. Disponibile su <www.dottcomm.bo.it/UserFiles/File/materiali/16-1-14.pdf> [Data di accesso: 01/08/2018]

L. PACCOSI, 2016. Il sovraindebitamento e la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012. *Sole24ore, Diritto24* [online]. Disponibile su <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2016-05-23/il-sovraindebitamento-e-legge-n-3-27-gennaio-2012-144200.php?refresh_ce=1> [Data di accesso: 23/03/2018]

E. PELLECCCHIA, 2014. Composizione delle crisi da sovraindebitamento: il “piano del consumatore” al vaglio della giurisprudenza. *Diritto Civile Contemporaneo* [online], 1 (1). Disponibile su <<http://dirittocivilecontemporaneo.com/2014/06/composizione-delle-crisi-da-sovraindebitamento-il-piano-del-consumatore-al-vaglio-della-giurisprudenza-di-enza-pellecchia-universita-di-pisa/>> [Data di accesso: 15/04/2018]

G. ROJAS ELGUETA, 2014. I presupposti di accesso alla procedura di “piano del consumatore”. *il FALLIMENTARISTA* [online]. Disponibile su <http://www.ilfallimentarista.it/crisi_sovraindebitamento_presupposti_piano_consumatore> [Data di accesso: 17/07/2018]